

Avviso di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.c. del ricorso N.R.G. 600/2019 (Sig. Antonio Monetti contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e Arma dei Carabinieri - Comando Generale, in persona del l.r.p.t.), mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I Bis, ordinanza n. 5122/2019 pubblicata il 19.4.2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano (C.F. SCRVCN75E09G230Y, PEC avvscarano@pec.giuffre.it), in qualità di difensore del Sig. Antonio Monetti, nato a Salerno il 16.9.1991 (C.F. MNTNTN91P16H703B), in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 5122/2019, resa dal T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. I Bis all'esito della camera di consiglio del 15.4.2019, nel giudizio introdotto con ricorso di cui al N.R.G. 600/2019, rende noto che con la suddetta ordinanza n. 5122/2019, pubblicata in data 19.4.2019 ed in pari data comunicata, il suddetto Giudice ha autorizzato ai sensi dell'art. 49 c.p.a. la notificazione per pubblici proclami del ricorso datato 14.1.2019, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, così da integrare il contraddittorio rispetto ai candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, in modo conforme all'art. 49 c.p.a., disponendo altresì la sospensione degli atti gravati nelle more e rinviando la causa alla camera di consiglio del 14.6.2019.

In esecuzione del citato provvedimento, si indicano di seguito:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG e data della camera di consiglio già fissata con la presente ordinanza:

- autorità giudiziaria adita: T.A.R. per il Lazio - Roma, Sez. I Bis;
- numero di registro generale: RG 600/2019;
- camera di consiglio per la trattazione collegiale: 14.6.2019 (ore di rito);

b) nominativo del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione resistente:

- ricorrente: Sig. Antonio Monetti, nato a Salerno il giorno 16 settembre 1991 (C.F. MNTNTN91P16H703B);
- Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma,

Via XX settembre, n. 8 (C.F. 80234710582); Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale Romania, n. 45 (C.F. 80236190585), entrambe costituite;

c) estremi degli atti e provvedimenti impugnati:

con ricorso datato 14.1.201, spedito per la notifica a mezzo posta in pari data e notificato il 17, 18, 21 e 23 gennaio, il ricorrente Sig. Antonio Monetti ha adito il T.A.R. per il Lazio - Roma per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- **a)** del provvedimento di idoneità quale allievo carabiniere in ferma quadriennale agli accertamenti psico-fisici adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2018, di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato 15.11.2018 e notificato in pari data; **b)** del decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, successivamente pubblicato, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla concorso; **c)** della graduatoria allegata al predetto decreto, nella parte di interesse per il ricorrente; **c)** per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco

delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; d) per quanto di ragione, del D.P.R. 17.12.2015 n. 207; e) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

d) sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso, iscritto come detto con il numero di RG 600/2019 ed assegnato alla Sezione I Bis, poggia

sui seguenti motivi:

D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90 E S.M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Il provvedimento impugnato, in maniera laconica richiama, a supporto motivazionale della determinazione, il conseguimento del “*coefficiente 3 nell'apparato LI, poiché è stato riscontrato PIEDE PIATTO BILATERALE*”.

Tale valutazione, come prescritto nella direttiva tecnica del 2014, è causa di esclusione per inidoneità.

Orbene, va osservato che il “piede piatto” costituisce un'alterazione della disposizione delle ossa del piede che ha come risultato l'assenza della convessità della volta plantare facendo sì che il piede appoggi al terreno con tutta la sua superficie.

Clinicamente, la caratteristica principale del piede piatto consiste in un **aumento del fisiologico valgismo** del retropiede (normalmente di 5°-7° circa) con conseguente riduzione della fisiologica altezza dell'arco plantare longitudinale e quindi un aumento dell'appoggio della volta plantare.

Nella fattispecie di cui ci si occupa, il dato espresso dalla Commissione di concorso è quello del coefficiente 3 LI della tabella di cui al D.M. n. 14.6.2014 che prevede la inidoneità in caso di “*Piede piatto bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 120 ° e ≤ 135; Moreau > 140° e ≤ 160°*”.

Tuttavia, tale valutazione, come rilevabile anche dal parere medico legale che supporta il presente ricorso, è del tutto errata e priva di approfondimenti tecnici.

Secondo quanto attestato l'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” – Unità Operativa Complessa Clinica Ortopedica “*i piedi del paziente presentano una normale formazione dell'arco plantare con presenza di uno scafoide tarsale accessorio bilateralmente che simula il piede piatto. Ha praticato rx piedi sottocarico che evidenziano un angolo di Costa Bertani di 125 ° a sin. E 135 ° a destra*”.

Pertanto, è evidente che la valutazione della Commissione tecnica sia illogica, nonché errata.

Peraltro, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice non rende noto il metodo utilizzato per procedere alla valutazione, né lo strumento adottato.

Nel caso di specie, la valutazione non reca l'indicazione del metodo applicato e le singole voci analizzate, ma indica il solo risultato finale; la valutazione operata, dunque, per un verso è errata (giacché, come attestato, è presente uno scafoide tarsale che **simula il piede piatto**, per altro verso è illegittima, in quanto non reca l'indicazione del metodo seguito per la determinazione.

Per incidens, non sfugge di evidenziare che la diversa rappresentazione del valore, non è finalizzata a confutare l'accertamento effettuato in sede di concorso che, per

insegnamento costante della giurisprudenza, è irripetibile; tale rappresentazione, invece, persegue il fine di porre sotto esame l'operato della Commissione, sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Infatti, mancando l'indicazione del criterio ed essendo evidente, dalla certificazione prodotta dal ricorrente, l'insussistenza del piede piatto bilaterale, perplessa appare la determinazione della commissione medica, che ha rapidamente liquidato la posizione del ricorrente con un provvedimento gravissimo negli effetti.

Di qui la illegittimità della determinazione cui è addivenuta la Commissione medica esaminatrice, da censurarsi con l'annullamento.

Peraltro, come si evince dalla documentazione attestante le altre valutazioni fisico-psico-attitudinali, il ricorrente sarebbe risultato pienamente idoneo; la superficiale valutazione operata dalla Commissione ha condotto ad un esito sommario e gravemente lesivo, da censurarsi con l'annullamento.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90 E S.M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO

Ma vi è di più, giacché, come detto in premessa, il ricorrente ha già superato una selezione, essendo stato arruolato quale VFP1 in ferma annuale.

Ora, dato atto del principio generalmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudizio attitudinale formulato per il reclutamento come volontario in ferma annuale non è affatto equivalente a quello per il reclutamento come volontario ferma quadriennale, nella fattispecie non deve passare in secondo piano la circostanza che il ricorrente, nella fattispecie, che l'inidoneità dichiarata in sede di visita medica, relativamente agli accertamenti fisici, non solo è inesistente (per le ragioni illustrate), ma anche incompatibile con il servizio che oggi presta.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90 E S.M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. SVIAMENTO.

Il presente ricorso viene promosso anche avverso il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e di pubblicazione della graduatoria finale, nonché avverso la graduatoria stessa, atti successivi e conclusivi della procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato, tanto ai fini della sussistenza dell'interesse all'impugnazione, tanto per la illegittimità dei provvedimenti stessi.

Infatti, l'operato illegittimo della Commissione, concretatosi nell'adozione del provvedimento di esclusione, illogico, immotivato ed illegittimo per le ragioni innanzi spiegate, inficia anche il successivo provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria finale, per illegittimità derivata; anche tali atti, per la parte di interesse del ricorrente, vanno annullati, attesa la violazione di legge, nonché l'eccesso di potere derivante dalla superficiale valutazione operata in sede di accertamenti psico-fisici.

IV)- In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

e) avviso:

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 19.4.2019, n. 5122/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"

Si producono in allegato:

1. l'ordinanza n. 5122/2019, pubblicata il 19.4.2019, del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis;
2. la graduatoria definitiva, con indicazione dei candidati controinteressati;
3. l'attestazione di conformità.

Mercato San Severino, 29.4.2019

avv. vincenzo scarano